



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PO FEAMP  
ITALIA 2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE

MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

## **STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020**

### **GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.**

**AZIONE 4 – PAESAGGIO, INFRASTRUTTURE E SERVIZI**

**INTERVENTO 4.1 - RIQUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE MARINO-COSTIERE**

# **AVVISO PUBBLICO**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 09/05/2018**

## VISTO

- Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
- L'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, approvato con Determinazione n. 104 del 26/06/2017 e pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017;
- La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto *"PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento"*;
- La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla *Presa d'atto delle disposizioni della Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00*;
- La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di BARI dell'Agenzia delle Entrate al n° 287;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le *"Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e*

*Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;*

- La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., corredate della relativa modulistica;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 102 del 13/06/2018, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3 – Intervento 3.2 “Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare alla vendita diretta di produzioni ittiche locali”, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; nonché ha autorizzato il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE**

## AVVISO PUBBLICO:

### 1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

	Autorità di Gestione	Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca Servizio Programmazione FEAMP	GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
X	Organismo Intermedio		
X	GAL		
Indirizzo		Lungomare N. Sauro, 45	Corso Garibaldi n. 23
CAP		70121	76011
Città		BARI	Bisceglie (BT)
PEC		serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it	galpontelama@pec.it
URL		www.regione.puglia.it	www.galpontelama.it

### 2. OGGETTO

Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Territori intelligenti e sostenibili”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a migliorare e salvaguardare, in modo sostenibile, il paesaggio e il patrimonio costiero, conservandone gli elementi costitutivi naturali e infrastrutturali, sostenendo gli investimenti finalizzati ad espandere i servizi di base per la popolazione e ad accrescere la qualità della vita della popolazione dell’area GAL, in particolare:

AZIONE/INTERVENTO	
RIFERIMENTO <b>AZIONE</b>	4
RIFERIMENTO <b>INTERVENTO</b>	4.1

### 3. DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.

### 4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA

La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO	DOTAZIONE FINANZIARIA (€)
4.1	400.000,00

L’investimento **massimo** ammissibile per singolo progetto è fissato in **euro 400.000,00 (quattrocentomila/00)**.

L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto. L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal **13 settembre 2017**.

### 5. INTENSITÀ DELL’AIUTO

L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

### 6. SOGGETTI AMMISSIBILI

Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso alle **Amministrazioni comunali** del territorio di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. (Bisceglie, Molfetta e Trani).

### 7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal **giorno successivo** alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al **45°** giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## 8. ENTE EROGATORE

L'erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

## 9. DURATA DELL'INTERVENTO

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dall'Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:

- **6 mesi**, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, etc.);
- **12 mesi**, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

## 10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI

Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: [www.galpontelama.it](http://www.galpontelama.it) e della Regione Puglia all'indirizzo: [feamp.regione.puglia.it](http://feamp.regione.puglia.it), completo dei relativi allegati:

- Allegato A - Disposizioni Attuative dell'Intervento – Parte A Generale;
- Allegato B - Disposizioni Attuative dell'Intervento – Parte B Specifiche;
- Allegato C – Modulistica.

## 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la P.O. *“Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”*, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:

E-mail: [v.dipierro@regione.puglia.it](mailto:v.dipierro@regione.puglia.it),

Tel.: +39 080 5405190.

## 12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla Dott.sa Nadia Donata Di Liddo fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell'Avviso, ai seguenti recapiti:

E-mail: [info@galpontelama.it](mailto:info@galpontelama.it)

Tel.: +39 080 9648570



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PO FEAMP  
ITALIA 2014/2020

## **STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.**

**AZIONE 4 – PAESAGGIO, INFRASTRUTTURE E SERVIZI  
INTERVENTO 4.1 - RIQUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE MARINO-  
COSTIERE**

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'INTERVENTO PARTE A - GENERALE**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 09/05/2018**

## INDICE

<b>1. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
1.1 REGOLAMENTI UE (FONDI SIE) .....	3
1.2 REGOLAMENTI UE (PESCA E ACQUACOLTURA) .....	5
1.3 NORMATIVA NAZIONALE .....	8
1.4 RIFERIMENTI REGIONALI.....	10
<b>2. ACRONIMI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>12</b>
<b>3. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ.....</b>	<b>17</b>
<b>4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI .....</b>	<b>20</b>
<b>6. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE .....</b>	<b>20</b>
<b>7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....</b>	<b>20</b>
<b>8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE .....</b>	<b>21</b>
<b>9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....</b>	<b>23</b>
9.1 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA.....	24
9.2 VALUTAZIONE .....	25
9.3 GRADUATORIA ED ELENCO DOMANDE NON AMMESSE .....	25
<b>10. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....</b>	<b>24</b>
10.1 RICHIESTA DI ANTICIPO .....	26
10.2 RICHIESTA DI ACCONTO PER STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) .....	27
10.3 RICHIESTA DI SALDO.....	28
<b>11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI.....</b>	<b>31</b>
<b>12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE .....</b>	<b>32</b>
<b>13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI .....</b>	<b>33</b>
<b>14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO.....</b>	<b>34</b>
<b>15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO .....</b>	<b>35</b>
<b>16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST .....</b>	<b>36</b>
<b>17. RICORSI AMMINISTRATIVI.....</b>	<b>36</b>
<b>18. RINVIO.....</b>	<b>37</b>
<b>19. ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>38</b>

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

---

### 1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Regolamento (UE) n. **1379/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'*organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;



- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla

segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

## 1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.

1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg (UE) n. **1388/2014** della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

### 1.3 Normativa nazionale

- L. n. **575/65** del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario);
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. **402/96** - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- Circolare **INPS n. 196/1997** del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;

- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. **380/01** del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- D. Lgs n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
- D. Lgs n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
- Decreto legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. n. **207** del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- Decreto legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs. n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
- Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. **56** – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- “**Linee guida** per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020” approvate dal Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;
- **Pubblicazione del Ministero** delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A., Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. **22**. Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

#### 1.4 Riferimenti regionali

- Deliberazione G.R. n. **1685** del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;
- Deliberazione G.R. n. **1918** del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
- Determinazione n. **372** del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP;

- Determinazione n. **115** del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;
- Determinazione n. **16** del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l'Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ha conferito l'incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo Di Mola;
- Determinazione n. **51** del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione dei dipendenti;
- Deliberazione G.R. n. **492** del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa nell'ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
- Determinazione n. **93** del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha emanato l'Avviso per la selezione dei Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;
- Determinazione n. **104** del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. **1258** del 27/07/2017 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;
- Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. **1319** del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha nominato:
  - Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
  - Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. **126** del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP 2014/2020;



- Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. **03** del 16 gennaio 2017, pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL" e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
- Determinazione n. **23** del 2 marzo 2017 dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano rettifiche all'allegato B della Determinazione dell'AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017;
- La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. **178** del 13 settembre 2017, avente ad oggetto *"PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. **1447** del 21/09/2017 "Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)";
- La Determinazione n. **136** del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla *Presa d'atto delle disposizioni della Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00*;
- La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di BARI dell'Agenzia delle Entrate al n° 287;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le *"Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia"*;
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., corredate della relativa modulistica;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 102 del 13/06/2018, con la quale ha validato l'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3 – Intervento 3.2 "Investimenti per la realizzazione e/o ammodernamento di spazi/edifici pubblici da destinare alla vendita diretta di produzioni ittiche locali", le Disposizioni attuative dell'Intervento PARTE A – GENERALE, le Disposizioni attuative dell'Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; nonché ha autorizzato il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.

## 2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa normativa di riferimento:

ACRONIMI UTILIZZATI	
<b>AC</b>	Advisory Council
<b>AdG</b>	Autorità di Gestione
<b>AdC</b>	Autorità di Certificazione
<b>AdA</b>	Autorità di Audit
<b>AdP</b>	Accordo di Partenariato
<b>AGEA</b>	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
<b>AIS</b>	Automatic Identification System
<b>ALP</b>	Archivio Licenze Pesca
<b>AMP</b>	Aree Marine Protette
<b>ATI</b>	Associazione Temporanea di Imprese
<b>ATS</b>	Associazione Temporanea di Scopo
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>AVCP</b>	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
<b>CC</b>	Codice Civile
<b>CCAP</b>	Centri di Controllo Area Pesca
<b>CCDA</b>	Common Database on Designated Areas
<b>CCNP</b>	Centro di Controllo Nazionale Pesca
<b>CCR</b>	Comitato Consultivo Regionale
<b>CdS</b>	Comitato di Sorveglianza
<b>CE</b>	Commissione Europea
<b>CEE</b>	Comunità Economica Europea
<b>CGPM</b>	Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
<b>CIE</b>	Comitato di Identificazione ed Espulsione
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara
<b>C.I.L.</b>	Comunicazione di Inizio Lavori
<b>C.I.L.A.</b>	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
<b>CIPE</b>	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
<b>CISE</b>	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
<b>CoGePa</b>	Consorzi di Gestione della Pesca
<b>CLLD</b>	Sviluppo locale di tipo partecipativo
<b>CNR</b>	Consiglio Nazionale delle Ricerche
<b>COSME</b>	European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
<b>c.p.c.</b>	codice di procedura civile
<b>CTE</b>	Cooperazione Territoriale Europea
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto
<b>DA</b>	Disposizioni Attuative
<b>DCF</b>	Data Collection Framework
<b>DDG</b>	Decreto del Direttore Generale
<b>DFC</b>	Programma raccolta dati

ACRONIMI UTILIZZATI	
<b>DGR</b>	Decreto Giunta Regionale
<b>D.I.A.</b>	Dichiarazione di Inizio Attività
<b>D.L.</b>	Decreto Legge
<b>D.lgs.</b>	Decreto Legislativo
<b>DP</b>	Disposizioni Procedurali
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>DURC</b>	Documento Unico di Regolarità Contributiva
<b>EFCA</b>	European Fisheries Control Agency
<b>EMAS</b>	Eco-Management and Audit Scheme
<b>ERS</b>	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
<b>EUSAIR</b>	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
<b>FC</b>	Fondo di Coesione
<b>FEAMP</b>	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
<b>FEASR</b>	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
<b>FEP</b>	Fondo Europeo per la Pesca
<b>FESR</b>	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
<b>FLAG</b>	Gruppi di azione locale nel settore della pesca
<b>GAL</b>	Gruppi di azione locale
<b>FSE</b>	Fondo Sociale Europeo
<b>GAC</b>	Gruppi di Azione Costiera
<b>GBER</b>	General Block Exemption Regulation
<b>GDO</b>	Grande Distribuzione Organizzata
<b>GES</b>	Good Environmental Status
<b>GSA</b>	Geographical SubArea
<b>GT</b>	Gross Tonnage
<b>GURI</b>	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
<b>GUUE</b>	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
<b>ICCAT</b>	International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
<b>ICZM</b>	Integrated Coastal Zone Management
<b>IDOS</b>	Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
<b>IGRUE</b>	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
<b>IMS</b>	Irregularities Management System
<b>INN</b>	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
<b>IREPA</b>	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
<b>ISPRA</b>	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
<b>ISTAT</b>	Istituto Nazionale di Statistica
<b>ITI</b>	Investimenti Integrati Territoriali
<b>IVA</b>	Imposta Valore Aggiunto
<b>JDPs</b>	Joint Deployment Plans
<b>L.</b>	Legge
<b>MATTM</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
<b>MEDIAS</b>	Mediterranean and International Acoustic Survey
<b>MEDITS</b>	Mediterranean International <i>bottom</i> Trawl Survey
<b>MIPAAF</b>	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
<b>MIP</b>	Monitoraggio Investimenti Pubblici
<b>MOP</b>	Manuale Opere Pubbliche

ACRONIMI UTILIZZATI	
<b>MSFD</b>	Marine Strategy Framework Directive
<b>NCD</b>	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
<b>NUTS</b>	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
<b>OCM</b>	Organizzazione Comune dei Mercati
<b>OI</b>	Organismo Intermedio
<b>OO.II.</b>	Organismi Intermedi
<b>OP</b>	Organizzazioni di Produttori
<b>OT</b>	Obiettivi Tematici
<b>PA</b>	Pubblica Amministrazione
<b>PEMAC</b>	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
<b>PCP</b>	Politica Comune della Pesca
<b>PdGL</b>	Piani di Gestione Locale
<b>PdV</b>	Piano di Valutazione
<b>PE</b>	Parlamento Europeo
<b>PEC</b>	Posta Elettronica Certificata
<b>PES</b>	Payments for Ecosystem Services
<b>PGN</b>	Piani di Gestione Nazionali
<b>PMA</b>	Progetto di Monitoraggio Ambientale
<b>PMI</b>	Politica Marittima Integrata
<b>Pmi</b>	Piccole e medie imprese
<b>PN</b>	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
<b>PO</b>	Programma Operativo
<b>POR</b>	Programma Operativo Regionale
<b>PRA</b>	Piani di Rafforzamento Amministrativo
<b>PSA</b>	Piano Strategico Acquacoltura
<b>PSL</b>	Piano di Sviluppo Locale
<b>PSRN</b>	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
<b>PSSA</b>	Aree Marine Particolarmente Sensibili
<b>QSC</b>	Quadro Strategico Comune
<b>RAAdG</b>	Referente/Responsabile Autorità di Gestione
<b>RAA</b>	Relazione Annuale di Attuazione
<b>RAE</b>	Relazione Annuale di Esecuzione
<b>RAAdG</b>	Responsabile Autorità di Gestione
<b>RdM</b>	Responsabile di Misura
<b>RFMOs</b>	Regional Fisheries Maritime Organisations
<b>RMS</b>	Rendimento Massimo Sostenibile
<b>RPM</b>	Reparto Pesca Marittima
<b>ROT</b>	Responsabile Obiettivi Tematici
<b>S.A.L.</b>	Stato di Avanzamento Lavori
<b>SANI 2</b>	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
<b>S.C.I.A.</b>	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
<b>SF</b>	Strumenti Finanziari
<b>SFOP</b>	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca

ACRONIMI UTILIZZATI	
<b>SFC</b>	System for Fund management in the European Community
<b>SIAN</b>	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
<b>SIE</b>	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
<b>SIC</b>	Siti di Importanza Comunitaria
<b>SIGECO</b>	Sistema di Gestione e Controllo
<b>SIPA</b>	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
<b>SMI</b>	Sorveglianza Marittima Integrata
<b>SNB</b>	Strategia Nazionale per la Biodiversità
<b>SNV</b>	Sistema Nazionale di Valutazione
<b>STECF</b>	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
<b>SWOT</b>	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
<b>TAR</b>	Tribunale Amministrativo Regionale
<b>TFUE</b>	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
<b>TU</b>	Testo Unico
<b>TUSL</b>	Testo Unico Sicurezza Lavoro
<b>UE</b>	Unione Europea
<b>VAS</b>	Valutazione Ambientale Strategica
<b>VEXA</b>	Valutazione Ex-Ante
<b>VIA</b>	Valutazione Impatto Ambientale
<b>VMS</b>	Vessels Management System
<b>WFD</b>	Water Framework Directive
<b>ZAA</b>	Zone Allocate all'Acquacoltura
<b>ZMP</b>	Zone Marine Protette
<b>ZPS</b>	Zone di Protezione Speciale
<b>ZSC</b>	Zone Speciali di Conservazione
<b>SSL</b>	Strategia di Sviluppo Locale
<b>PAL</b>	Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.

Si precisa che per **“operazione portata materialmente a termine o completamente attuata”**, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende un’operazione **il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario**, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, **è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.**

### 3. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e beneficiari previsti nei singoli avvisi.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
- il richiedente è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-azione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici;
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "*Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012*" si ricorda che ai sensi dell'art. 131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
- per "peschereccio" si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
- si precisa:
  - che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore,

- per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.),
- per la “ditta” la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
- non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
- per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs 231/2001;
- che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

#### 4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate.

La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:

- criteri *trasversali* applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- criteri *specifici del richiedente* si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
- criteri *specifici dell'operazione* si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado



di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 100 in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

**N.B. Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno pari a 30 punti da raggiungere con almeno due criteri.**

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- *principio di non discriminazione*, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- *principio dello sviluppo sostenibile*. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.



## 5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

## 6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

	Autorità di Gestione	Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca Servizio Programmazione FEAMP	GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
X	Organismo Intermedio		
X	GAL		
Indirizzo		Lungomare N. Sauro, 45	Corso Garibaldi n. 23
CAP		70121	76011
Città		BARI	Bisceglie (BT)
PEC		serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it	galpontelama@pec.it
URL		www.regione.puglia.it	www.galpontelama.it

## 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi **Allegato C.1**), corredata da tutta la documentazione prevista dall'Avviso, al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all'art. 5 delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

<p align="center"><b>PLICO CHIUSO - NON APRIRE</b></p> <p align="center"><b>FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63</b></p> <p align="center"><b>Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l.</b></p> <p><b>Azione 4 - Intervento 4.1 – Riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marino-cosiere</b></p> <p>Domanda presentata da ....., via ....., CAP ....., Comune .....</p> <p>Telefono ..... – email ..... – PEC .....</p>
---

Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.

L'invio del plico al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 7 "Termini di presentazione delle domande di sostegno" dell'Avviso Pubblico, **pena l'esclusione** dall'Avviso, al seguente indirizzo:

**GAL Ponte Lama s.c.ar.l.**

**Corso Garibaldi n. 23 - 76011 (CAP) - Bisceglie (BT)**

**PEC: galpontelama@pec.it**

A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico.

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.

I soggetti che intendono partecipare all'Avviso devono presentare la domanda di sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'**Allegato C.1**, compilata in ogni sua parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall'istante, unitamente all'altra modulistica, riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: [www.galpontelama.it](http://www.galpontelama.it) e della Regione Puglia all'indirizzo: [feamp.regione.puglia.it](http://feamp.regione.puglia.it)).

## 8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

---

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente documentazione:

### A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:

1. *Domanda di sostegno* (redatta conformemente all'**Allegato C.1**) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. *Relazione tecnica* dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui all'**Allegato C.4a**) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi dell'Azione/Intervento della SSL del GAL Ponte Lama;
3. *Cronoprogramma* che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
4. *Quadro Economico* degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all'operazione nonché l'importo complessivo preventivato per l'intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in

**Allegato C.2a**, nella quale dovranno essere rese, le *dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni*;

6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente;
7. Atti che approvano l'intervento e legittimano il Responsabile del Procedimento a presentare domanda e a compiere tutti gli atti conseguenti.

**B) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:**

1. Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato C.3c**;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato C.4b**, che per l'intervento *nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie*, ovvero che per l'intervento *non sono necessari permessi o autorizzazioni* e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
  - Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
  - Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno (vedasi **Allegato C.4e**), a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale/Provincia Autonoma.

**C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):**

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.

I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura. La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi **Allegato C.5** sulla congruità dei preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili.

Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

**Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.**

**Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative dell'Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.**

#### **D) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate:

- le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
- i dati anagrafici del soggetto che dichiara;

- le date o i periodi salienti.

L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall'interessato, le stesse comporteranno:

- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la denuncia alla competente autorità giudiziaria;
- l'esclusione della domanda dell'istante dal presente Avviso;
- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Azioni/Interventi della SSL del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle dichiarazioni presentate, il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente all'Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pena l'esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

## 9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l'adozione degli atti dirigenziali di ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

### 9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell'**Organismo Intermedio – Regione Puglia** e prevede le seguenti due fasi:

#### A. RICEVIBILITÀ

L'Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede le seguenti verifiche:

- a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
- b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- d. completezza di tutta la documentazione prevista dall'Avviso.

L'esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della domanda.

Per le Domande ricevibili si procederà all'espletamento della successiva fase di ammissibilità.

Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

#### **B. AMMISSIBILITÀ**

L'Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda, procede a:

- a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/14;
- b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
- d. verificare assenza del doppio finanziamento;
- e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell'operazione;
- f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

### **9.2 Valutazione**

Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell'istruttoria tecnica-amministrativa, l'Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell'Intervento.

Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto dai "criteri di selezione" di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell'Intervento.

Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase di valutazione di conformità.

### **9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse**

La graduatoria delle istanze selezionate riporta:

- a. numero identificativo del progetto;
- b. nominativo del richiedente/ragione sociale;
- c. codice fiscale o Partita IVA;
- d. punteggio;
- e. spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
- f. quota contributo comunitario;
- g. quota contributo nazionale;
- h. quota contributo regionale;
- i. totale del contributo concesso;

j. quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della Regione Puglia [feamp.regione.puglia.it](http://feamp.regione.puglia.it) e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., e la pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti collocati nella medesima.

A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell'emissione dell'atto concessorio, l'Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte.

All'esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all'Avviso e nel rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il provvedimento di concessione degli aiuti.

L'Amministrazione, anche su proposta del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sull'Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul presente Intervento.

Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

L'elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia [feamp.regione.puglia.it](http://feamp.regione.puglia.it) e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

## 10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:

- **anticipo** del 40% del contributo concesso;
- **acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:**
  - fino all'ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto l'anticipo;
  - fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto l'anticipo;
- **saldo ovvero unica soluzione**, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

### 10.1 Richiesta di anticipo

**Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo pubblico concesso.**

La domanda di pagamento dell'anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base dell'**Allegato C.6**), deve essere presentata al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..



La domanda deve essere **obbligatoriamente** corredata da Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto.

L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di pagamento del saldo. L'O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di dimostrare il livello di utilizzo dell'anticipo ad una data stabilita.

**La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.**

Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei **controlli di primo livello** sulla documentazione ricevuta.

## 10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Nel caso in cui è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura del **50%** del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore **al 50% della spesa ammessa** a finanziamento.

Nel caso in cui non è stata erogata l'anticipazione, possono essere presentate due domande di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al **30%** della spesa ammessa per ciascuna domanda.

**La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.**

La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di richiesta allegato all'Avviso (**Allegato C.7**), deve essere presentata al GAL Ponte Lama s.c.ar.l., corredata della seguente documentazione:

- relazione descrittiva* degli interventi realizzati e *rendiconto analitico della spesa effettuata*, comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
- copia autentica dello *Stato di Avanzamento dei Lavori* (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei Lavori, in caso di lavori);
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "**FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Intervento 4.1 - C.U.P. \_\_\_\_\_**", debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la *specifica del bene acquistato*, ovvero le *principali caratteristiche tecniche* e il



- numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola \_\_\_\_\_”.* Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi *timesheet* di impegno personale con espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
  - f. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
  - g. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (**Allegato C.2d**);
  - h. estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento proporzionalmente all'anticipazione ricevuta;
  - i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'**Allegato C.8**) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare *l'eventuale numero di bonifico (CRO)* con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
  - j. computo metrico di quanto realizzato.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione.

Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata, esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all'O.I.

Il GAL custodisce il supporto digitale e l'eventuale documentazione in copia.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata allo svolgimento dei **controlli di primo livello** sulla documentazione ricevuta, che comprende anche gli accertamenti in loco.

### 10.3 Richiesta di saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:

1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l'anticipo né l'acconto si procederà con l'erogazione diretta dell'intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l'erogazione del saldo dell'aiuto concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.

La domanda di pagamento che prevede l'erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di richiesta allegato all'Avviso (**Allegato C.7**) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi disponibili, deve essere trasmessa al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:

- a. dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
- b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli investimenti effettuati (ad esempio, *dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato*);
- c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata, comprensiva dell'aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
- d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della *data* e del *numero del titolo di spesa*, del *nominativo del fornitore*, della *descrizione della fornitura*, dell'*imponibile* in euro;
- e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "*FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Intervento 4.1 - C.U.P. \_\_\_\_\_*", debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione "Matricola \_\_\_\_\_". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all'**Allegato C.8**) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi *timesheet* di impiego del personale con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
- h. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
- i. estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell'intervento proporzionalmente al contributo ricevuto;

- j. computo metrico di quanto realizzato;
- k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel presente Avviso;
- l. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
- m. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
- n. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per l'esecuzione dell'investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (**Allegato C.2d**);
- o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie alla funzionalità e messa in esercizio dell'investimento;
- p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni dell'Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie ecc.).

Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata, esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all'O.I.

Il GAL custodisce il supporto digitale e l'eventuale documentazione in copia.

Al fine della **liquidazione del saldo**, l'Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la funzionalità e la messa in esercizio dell'investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei **controlli di primo livello** che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

## 11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l'obbligatorietà del mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell'investimento ove coerente con le finalità dell'Intervento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato C.9** - debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (**oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata**) dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche acquisendo documentazione fotografica dell'intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime nulla osta e propone l'autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all'O.I.

L'Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta di variante e assume le decisioni.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene, inoltre, precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante

non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e all'Amministrazione regionale.

## 12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE

L'avvio delle procedure di realizzazione dell'intervento dovrà iniziare in conformità al cronoprogramma presentato dal beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. della data di inizio/avvio dei lavori.

All'interno del cronoprogramma dell'intervento dovranno essere previste anche tempistiche di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.

**Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:**

- **6 mesi**, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, etc.);
- **12 mesi**, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

L'investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione.

Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'**Allegato C.10**, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa (**oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata**), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la documentazione all'Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.

**La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.**

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

### 13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI

Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall'anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati, l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.

Tale controllo comprende due fasi:

#### A. VERIFICA AMMINISTRATIVA

Tale fase consiste nell'acquisizione e nella verifica, con l'utilizzo delle apposite check-list, della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell'Intervento di riferimento, l'attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:

- la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
- la conformità con le condizioni di cui all'atto di ammissione;
- il periodo di ammissibilità delle spese;
- i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l'adeguatezza della documentazione.

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti, assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte delle amministrazioni in questione.

La verifica documentale prevede anche l'esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti per l'espressione di un parere.

La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti

amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

#### **B. VERIFICA IN LOCO**

Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.

Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.

La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest'ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella quale deve essere precisato:

- oggetto del controllo;
- sede e orario del controllo;
- soggetto/i incaricato/i del controllo;
- soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile amministrativo, ecc.);
- elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.

Al fine della vigilanza l'Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l'esecuzione degli interventi.

## **14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO**

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su segnalazione del GAL.

**Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, l'attuazione del progetto ammesso nel seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.**

La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la realizzazione dell'intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.



La rinuncia comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato C.11**, deve essere presentata dal beneficiario al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

- le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell'importo totale ammesso o comunque nel caso di non funzionalità dell'investimento, verificata in sede accertamento finale;
- in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell'importo ammesso;
- violazione dell'obbligo di conforme realizzazione dell'intervento ammesso a contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
- per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all'art. 7 Parte Specifica dell'Avviso;
- per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
- per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è prevista la decadenza dai benefici pubblici.

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.



## 15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come disciplinate dall'allegato XII *Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi* del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. *Responsabilità dei beneficiari* del citato regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione, riportando:
  - a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
  - b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
  - a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
  - a. il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000,00 euro;
  - b. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.5.

## 16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:

- a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
- b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
- c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5 (cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
- d. non è consentita la variazione d'uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca professionale;
- e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5 (cinque) anni, pertanto l'immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità dell'operazione e si dovrà mantenere l'uso degli stessi beni immobili per le stesse finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
- f. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall'Amministrazione;
- g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata di autorizzazione all'Organismo Intermedio – Regione Puglia.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

## 17. RICORSI AMMINISTRATIVI

Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

**A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:

1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una richiesta di autotutela segnalando all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.

La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

## 18. RINVIO

---

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:

- PO FEAMP 2014/2020;
- SSL 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.;
- alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
- Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
- Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia;
- Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## 19. ENTRATA IN VIGORE

---

Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.P.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



PO FEAMP  
ITALIA 2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE

MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

## **STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020**

### **GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.**

**AZIONE 4 – PAESAGGIO, INFRASTRUTTURE E SERVIZI**

**INTERVENTO 4.1 - RIQUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE MARINO-COSTIERE**

## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'INTERVENTO**

### **PARTE B - SPECIFICHE**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 09/05/2018**

## INDICE

<b>1. INTERVENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 INTERVENTI AMMISSIBILI .....</b>	<b>4</b>
<b>2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE) .....</b>	<b>6</b>
<b>4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO .....</b>	<b>7</b>
<b>5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA.....</b>	<b>8</b>
<b>6. LOCALIZZAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>7. CRITERI DI SELEZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>8. INTENSITÀ DELL'AUTO .....</b>	<b>9</b>

## 1. INTERVENTO

Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a "regia".

### 1.1 Descrizione tecnica dell'Intervento

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO	
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020 GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.	
RIFERIMENTO NORMATIVO	Reg. (UE) 508/2014, art. 63 comma 1 lett. c) e lett. d)
AZIONE	Azione 4 – Paesaggio, infrastrutture e servizi
INTERVENTO	Intervento 4.1 - Riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marino-costiere
FINALITÀ	Migliorare e salvaguardare, in modo sostenibile, il paesaggio e il patrimonio costiero, conservandone gli elementi costitutivi naturali e infrastrutturali, sostenendo gli investimenti finalizzati ad espandere i servizi di base per la popolazione e ad accrescere la qualità della vita della popolazione dell'area GAL
BENEFICIARI	Amministrazioni comunali del territorio di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. (Bisceglie, Molfetta e Trani)

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi dell'Intervento

L'Intervento 4.1 prevede investimenti volti alla riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marino-costiere, convertendole anche in spazi destinati ad attività di fruizione integrata nel quale operano gli operatori del settore della pesca e acquacoltura e operatori sociali del territorio (associazioni culturali, sociali, di promozione turistica ed ambientaliste), in modo da creare una sinergia diretta ed operativa fra tali operatori.

Il territorio del GAL Ponte Lama è caratterizzato da aree rurali-costiere ed infrastrutture di pregio storico, culturale e naturalistico, purtroppo allo stato poco valorizzate e in progressivo stato di abbandono e/o degrado. Per contrastare questo fenomeno che, oltre a ripercuotersi negativamente dal punto di vista sociale ed economico, ha effetti negativi anche dal punto di vista ambientale, perché vengono meno il presidio e la tutela del territorio garantiti dalle attività economiche diffuse a livello locale, è necessario promuovere una serie di interventi che contribuiscono a sviluppare l'economia rurale e costiera, migliorare ed espandere i servizi di base per la popolazione e ad accrescere la qualità della vita della popolazione.

L'Intervento sostiene, quindi, investimenti al fine di migliorare e salvaguardare, in modo sostenibile, il paesaggio e il patrimonio costiero, conservandone gli elementi costitutivi naturali e infrastrutturali, sostenendo gli investimenti finalizzati ad espandere i servizi di base per la popolazione e ad accrescere la qualità della vita della popolazione dell'area GAL.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici dell'Intervento:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Amministrazioni comunali del territorio di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. (Bisceglie, Molfetta e Trani)
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Ponte Lama, coincidente con i Comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
Il beneficiario è tenuto a mantenere l'attività per almeno 5 anni dalla data di entrata a regime dell'attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel piano al fine di assicurare la durabilità nel tempo dell'investimento effettuato

Si precisa che per **"operazione portata materialmente a termine o completamente attuata"** di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un'operazione **il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario**, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, **è superiore al 70% dell'importo complessivo previsto per la stessa**.

Non sono ammissibili al cofinanziamento:

- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili interventi di riqualificazione, tutela e valorizzazione delle aree marino-costiere, convertendole anche in spazi destinati ad attività di fruizione integrata nei quali gli operatori del settore della pesca e acquacoltura e operatori sociali del territorio (associazioni culturali, sociali, di promozione turistica ed ambientaliste) operino in modo da creare una sinergia diretta ed operativa.

## 2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le categorie di spese ammissibili riguardano:

- spese per interventi riqualificazione, tutela e adeguamento di aree marino e costiere;
- spese per interventi riqualificazione, restauro e adeguamento di strutture prospicienti in aree marino e costiere;



- costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di arredi inerenti al progetto;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognatura, ecc.), ivi compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- spese per la realizzazione della segnaletica stradale;
- acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici strettamente inerenti il progetto;
- IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11].

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.

Le spese generali collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento *Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020* (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
  - se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
  - se comprovate da adeguata documentazione contabile;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di **tre preventivi di spesa confrontabili**, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

### 3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, **non sono eleggibili**, in generale, le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dall'Intervento;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:

1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato");
11. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:

- a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
- b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
- c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione specifica del presente regolamento;
- d) la pesca sperimentale;
- e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### 4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e all'Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dall'art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell'Intervento Parte A – GENERALE.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## 5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all'art. 9 delle Disposizioni di Attuazione dell'Intervento Parte A – GENERALE.

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
- titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere obbligatoriamente presentati entro 3 **(tre) mesi** dalla data dell'atto di concessione degli aiuti, **pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.**

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 6. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi dovranno essere localizzati nell'area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. coincidente con i territori dei Comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell'Intervento:

OPERAZIONE A REGIA				
N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	COEFFICIENTE C (0<C<1)	PESO (Ps)	PUNTEGGIO P=C*Ps
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Progetto che prevede interventi in aree SIC e/o di interesse naturalistico	C=1 SI C=0 NO	20	
O2	<u>Qualità delle modalità di gestione e funzionamento</u> Il Progetto descrive chiaramente il programma, le modalità di gestione e funzionamento, per anni successivi la chiusura del programma FEAMP 2014-2020, tali da rendere efficiente e durabile l'investimento da realizzare.	C=1 Ottimo C=0,75 Buono C=0,50 Sufficiente C=0 Insufficiente	20	
O3	Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali (barriere architettoniche) e	C=1 SI C=0 NO	20	

OPERAZIONE A REGIA				
	ambientali (risparmio energetico, riduzione inquinamento, utilizzo materiali ecologici)			
O4	Progetto che prevede attività e servizi a favore di persone socialmente deboli (anziani, bambini e diversamente abili)	C=1 Ottimo C=0,75 Buono C=0,50 Sufficiente C=0 Insufficiente	20	
O5	Progetto che prevede l'introduzione di attività e servizi a basso impatto ambientale ed eco-sostenibili	C=1 Ottimo C=0,75 Buono C=0,50 Sufficiente C=0 Insufficiente	10	
O6	Immediata cantierabilità del Progetto Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento, già in possesso in fase di presentazione del progetto	C=1 SI C=0 NO	10	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a **30 da raggiungere con almeno due criteri**.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio del costo totale minore.

## 8. INTENSITÀ DELL'AUTO

L'Intervento prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.